

Di tagli si muore

Politica dei tagli e qualità dell'Istruzione

Senza risorse umane e finanziarie è possibile operare con serenità nella Scuola? Eppure, di fronte ai rapporti internazionali che fotografano la crisi della Scuola italiana, il governo continua imperterrito la propria politica distruttiva.

di Rino Di Meglio

Il Ministro della Pubblica Istruzione è molto attento alle esigenze della propaganda politica e promozionale, che usa senza risparmio, affermando spesso concetti condivisibili e al limite della banalità, mentre talvolta rilascia dichiarazioni inaccettabili. La cruda realtà però si basa sui fatti ed i fatti ci dicono che il Governo, in piena continuità con i precedenti, opera sulla Scuola una politica di tagli di spesa, che ormai sortiscono effetti devastanti.

La politica dei tagli era iniziata molti anni fa con le cosiddette "razionalizzazioni" che, "per migliorare il servizio scolastico", portarono alla chiusura di numerose scuole, che presidiavano le piccole comunità.


In seguito ci furono gli "accorpamenti" comunque destinati a risparmiare posti di organico per giungere poi, nell'ultimo quinquennio, a tagli più brutali che operano direttamente sul numero di alunni per classe, limitando perfino il sostegno a chi ne ha diritto.

Si badi bene, ogni politica di tagli era accompagnata dalla promessa di "organici funzionali e stabili per ga-

rantire la continuità didattica e migliorare l'offerta formativa", esattamente il contrario di quanto si realizzava nella pratica. Insomma a parole un luminoso avvenire, ma nei fatti si operava poi esattamente in senso contrario.

E quando da anni si legge che l'Italia, per investimenti nell'istruzione, si trova agli ultimi posti nella classifica dei paesi sviluppati, i nostri governanti fanno finta di non sapere e continuano imperterriti nella loro politica distruttiva...

Nessuna meraviglia quindi, se i rapporti internazionali fotogra-



fano una qualità della Scuola in calo.

D'altra parte che esiti diversi ci potrebbero essere? Il numero degli alunni è in aumento, soprattutto per il masiccio e continuo ingresso dei figli degli immigrati stranieri, cioè di alunni che avrebbero bisogno di maggior attenzione, di interventi mirati e di in-

(Continua a pagina 2)

Infortunati sul lavoro

C

entinaia di migliaia di docenti non sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non lo sanno neppure, anche moltissimi dirigenti ed impiegati delle scuole non sono a conoscenza della realtà.

Perfino utili "repertori" di norme scolastiche, nel riportare le notizie sull'assicurazione contro gli infortuni, scrivono erroneamente che tutti i docenti sono assicurati presso l'INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro) per gli incidenti "in itinere" (percorso casa-lavoro e viceversa).

La realtà è ben diversa, solo poche categorie di docenti sono assicurate presso l'INAIL; la circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003 fornisce indicazioni sull'assicurabilità dei docenti; infatti gli insegnanti non sono genericamente tutelati dall'assicurazione INAIL, ma solamente nel caso svolgano compiti e mansioni ai quali l'ente attribuisce un fattore di rischio fra cui:

(Continua a pagina 4)

SOMMARIO

- Pag. 2** - Tagli come e dove
 - Avviso Part-time
- Pag. 3** - Arrivano gli aumenti.
 - Insegnanti: mai così poveri!
 - Riscatto laurea
 - Supplenti: inammissibili ritardi negli stipendi di dicembre
- Pag. 4** - Formazione in Anno di prova
- Pag. 5** - Registrare per legittima difesa
- Pag. 6** - Nuovo iter per chi vuol fare l'insegnante
 - Tutto da rifare?
- Pag. 7** - Istruzione e campagna elettorale
 - Disoccupazione con requisiti ridotti
- Pag. 8** - Quesitario

Di tagli si muore



(Continua da pagina 1)
tegrazione. Che fa il Governo? Riduce il numero dei docenti ed aumenta la media di alunni per classe.

La situazione, sempre più frequente nella maggior parte delle Scuole statali, è la seguente: classi sovraffollate con inevitabile abbassamento della qualità di docenza a causa della totale assenza di risorse umane e finanziarie per fronteggiare la situazioni.

Chi di voi sarebbe in grado di operare con serenità di fronte a questo stato di cose?

Anzi se qualche insegnante si ammala, niente supplenti, alunni smistati nelle classi ed il tempo scolastico trasformato in custodia, anziché insegnamento.

Infatti, forse non tutti sanno che alle scuole superiori il supplente è chiamato solo per assenze del docente titolare che durano oltre i 15 giorni e alle scuole materne ed elementari i Dirigenti, nonostante la normativa consenta la chiamata del supplente anche per un solo giorno di assenza dell'insegnante, non provvedono alle sostituzioni perché spesso i soldi o non ci sono o non arrivano dal Ministero.

Che dice il Ministro? Il problema secondo lui si deve risolvere aggiornando di più i docenti, soprattutto quelli della scuola media, perché se i livelli si abbassano la responsabilità è degli insegnanti asini.

Per carità, nessuno nega la necessità di investire sull'aggiornamento dei docenti, da anni la Gilda degli insegnanti rivendica il diritto

a dei periodi sabbatici per dare agli insegnanti la possibilità di fruire di



quell'aggiornamento che è una componente essenziale della nostra professionalità. Perlomeno abbiamo ottenuto una sia pur limitata deducibilità fiscale (inserita nella Finanziaria per il 2008) delle spese di aggiornamento, con un primo piccolo successo.

Questo significa che sul totale delle spese sostenute dal docente, fino ad un massimo di 500 euro, si andrà a recuperare il 19% dell'importo.

In conclusione, la miopia di un'intera classe politica, di-

stratta verso una delle istituzioni fondamentali della Repubblica, mortifica e demotiva i docenti, oltretutto in discesa sociale per le basse retribuzioni, ed innesca una spirale negativa in fondo alla quale ci potrebbe essere la fine della Scuola pubblica statale così come già avvenuto in altri paesi occidentali, nei quali chi può deve rivolgersi al servizio privato.



Tagli: come e dove

La scure della finanziaria che si abatterà sull'organico scolastico, fino a ridurre di 10 mila unità i posti del personale docente, calerà pesantemente sia sull'organico di diritto che sull'organico di fatto.


Ne faranno le spese in primis le **cattedre di strumento musicale** e il **numero** stesso delle **classi**.

Altri effetti si vedranno sulla riduzione del numero di **insegnanti di sostegno** perché non saranno più concesse deroghe per i casi certificati come gravi. Questo aspetto appare molto preoccupante, la mancata attenzione verso il diversamente abile fa arretrare di decenni il processo di integrazione che era stato avviato; il dato appare tanto più grave quanto più gli alunni certificati si troveranno inseriti in classi sovraffollate e formate anche da alunni stranieri, un pesante fardello per gli insegnanti. Eppure il recente comunicato del MPI sugli organici assicura che il sostegno verrà rafforzato, chissà se si tratta dell'accoglimento dei nostri numerosi ed accorati appelli! Sempre nello stesso documento si assicura un aumento di 700 unità di personale alla scuola dell'infanzia.

I piccoli comuni potrebbero rimanere senza scuole perché non sarà possibile garantire la presenza di insegnanti in classi con pochi alunni, di conseguenza questi ultimi andranno a sovraffollare le sezioni dei centri abitati più grossi. Questo processo avrà una serie di ulteriori conseguenze negative quali ad esempio la deroga al numero massimo di alunni per classe prevista dalla normativa vigente, a meno che la soppressione dei piccoli plessi non porti ad un aumento delle classi nei plessi grandi che consenta una distribuzione più equilibrata. Inevitabile sarà però la costrizione al pendolarismo e sradicamento dalla realtà territoriale anche da parte dei bambini della primaria e delle medie con conseguente risvolto economico, dal momento che i piccoli comuni dovranno accollarsi le spese di trasporto degli alunni. Chiaramente anche la continuità dovrà cedere il passo rispetto alle pressanti richieste di risparmio imposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Michela Gallina

Avviso



Scadenza dei termini per la presentazione della domanda di Part-time

Ricordiamo ai nostri lettori che il **15 marzo** scade il termine per presentare la domanda di part-time presso la segreteria della propria amministrazione scolastica. La richiesta, una volta accolta, ha validità per due anni.

Invitiamo gli interessati a consultare i vademecum per il part-time nei siti:

- www.samgilda.it e
- www.samnotizie.it

Arrivano gli aumenti

Insegnanti: mai così poveri!

Nel mese di feb-

braio saranno corrisposti, nella busta paga degli insegnanti, gli aumenti e gli arretrati.

L'entusiasmo è comunque molto contenuto considerando che erano attesi per gennaio e che la dilazione, fra il ritardo nel rinnovo del contratto e la mancata corresponsione, ha raggiunto ormai i 26 mesi.

Né possiamo essere più soddisfatti se volgiamo lo sguardo alla situazione europea: in base alle stime dell'Ocse infatti gli insegnanti italiani risultano, a livello stipendiale, il fanalino di coda rispetto ai paesi industrializzati.

La retribuzione annua pro-capite dei docenti italiani della scuola secondaria superiore, dopo 15 anni di attività, è di 32.169 euro, una cifra molto lontana dalla media di 40.269 euro calcolata tra Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Scozia, Grecia, Spagna, Svezia, Finlandia, Stati Uniti e Giappone. E il quadro non migliora se si considerano gli stipendi percepiti, che sono pari a 31.292 euro nella secondaria inferiore e a 28.732 nella primaria; le cui medie sono, rispettivamente, di 37.489 e 35.100 euro. Dati che collocano il nostro Paese solo dopo la Grecia, i cui docenti, di ogni grado d'istruzione, percepiscono 28.647 euro all'anno.

Il recente studio della Banca d'Italia rileva che nel nostro Paese la crescita degli stipendi è ferma al 2000 e che il livello di impoverimento è in aumento, in particolare per i lavoratori dipendenti: dal 2000 al 2006 i lavoratori autonomi incrementano le loro retribuzioni del 13,1% a fronte di uno 0,3% dei dipendenti. È evidente il fallimento degli accordi sul costo del lavoro del 1993, se il loro risultato è questo. E in questa situazione generale, i docenti sono tra le figure professionali più penalizzate".

La Federazione Gilda-UNAMS, a questo proposito ha fatto inserire una nota a verbale sul Contratto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2008:

"le risorse sono limitate, parziali ed in ritardo rispetto all'aumento del costo della vita, non consentono un sostanziale avvicinamento alle retribuzioni europee dei docenti, inoltre una parte di quelle utilizzate risalgono addirittura al precedente contratto biennale;

(...) non si condivide il rinvio alla contrattazione dell'"indennità di vacanza contrattuale", in quanto tale rinvio costituisce un'abrogazione di fatto dell'unica sanzione prevista per l'inadempienza di parte pubblica."



Supplenti: inammissibili ritardi negli stipendi di dicembre.

ma informatico. Si tratta di disfunzioni inammissibili che il ministero della Pubblica Istruzione non può giustificare parlando di errori fisiologici della trasmissione dei dati dalle scuole al ministero del Tesoro".

Così il Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di Meglio, interviene in merito alla vicenda denunciata ieri dal quotidiano "Leggo" e alla replica giunta da viale Trastevere. "E non ci rassicurano affatto – aggiunge Di Meglio – le dichiarazioni del ministero secondo cui entro febbraio saranno liquidati gli stipendi arretrati. I tempi tecnici che occorrono al Tesoro per questo tipo di operazione, infatti, non sono mai inferiori ai due mesi. Ci auguriamo che la situazione venga risolta il più presto possibile, ma sui tempi annunciati dal ministero – conclude il coordinatore nazionale della Gilda – nutriamo forti perplessità".

Roma, 6 febbraio 2008

UFFICIO STAMPA GILDA INSEGNANTI

RISCATTO LAUREA

Ci sono novità positive per il riscatto della laurea.

La finanziaria 2008 ha apportato modifiche al sistema di riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici.

Il periodo riscattato servirà anche ai fini del calcolo degli anni utili al pensionamento e potrà avvenire in una unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

Hanno facoltà di riscatto anche coloro che non risultano iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (contributo all'INPS pari a imponibile minimo previsto per artigiani moltiplicato per aliquota di computo prestazioni pensionistiche per lavoratori dipendenti).

Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato ed anche dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico.

Chiara Moimas



"Per i docenti i disagi non finiscono mai. Apprendiamo dagli organi di stampa che migliaia di insegnanti precari in tutta Italia attendono ancora gli stipendi di dicembre a causa di problemi al siste-



Infortuni sul lavoro

(Continua da pagina 1)

- quelli che per la loro attività fanno uso, in modo non occasionale, di macchine elettriche, elettroniche o computers, o frequentano laboratori in cui sono presenti le suddette macchine;
- quelli che sono adibiti ad esperienze "tecnico scientifiche";
- esercitazioni pratiche;
- esercitazioni di lavoro e viaggi di istruzione (purchè rientranti nella programmazione del POF);
- educazione fisica e motoria ed attività di sostegno.

Tutti i docenti adibiti nei campi di attività di cui sopra sono integralmente coperti dall'assicurazione INAIL, anche per gli infortuni in itinere.

E' chiaro quindi come la stragrande maggioranza degli insegnanti rimanga esclusa. Nonostante la Costituzione (articolo 38) preveda l'obbligo, per i datori di lavoro, di assicurare i dipendenti dagli infortuni, lo Stato, per una parte non piccola dei propri dipendenti, fornisce ancora una volta un pessimo esempio.

La circolare sostiene anche che risulta assicurato chi è impegnato in esercitazioni pratiche, specificando che vanno considerate tali anche le **attività ludico motorie praticate nella scuola elementare e materna.**

Purtroppo numerosi casi di infortunio di docenti delle scuole primarie e dell'infanzia si sono risolti, per il passato, con la comunicazione, da parte dell'INAIL, della non assicurabilità dell'insegnante in quanto non rientrante tra le categorie "protette" (dall'assicurazione!) e relativa chiusura della pratica.

A seguire ricorsi e contenziosi con dispendio di denaro ed energie.

La GILDA DEGLI INSEGNANTI si è rivolta alla sede centrale dell'INAIL per chiedere chiarimenti in merito alla succitata circolare, evidenziando che nella scuola dell'infanzia l'attività ludico-motoria non avviene in momenti predefiniti e non è svolta da personale specializzato, ma è insita in ogni momento della giornata scolastica ed è regolarmente svolta dagli insegnanti di sezione. Prontamente l'INAIL ha risposto con una nota del Direttore Centrale, confermando che **gli insegnanti di scuola dell'infanzia sono assicurati poiché svolgono in modo abituale e sistematico e non occasionale attività ludico-motoria e specificando anche che tale attività è praticata nelle scuole elementari e materne.**

Risulta, quindi che i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono assicurati all'INAIL.

Tale orientamento è stato ribadito con la sentenza della Corte di Cassazione 17334/2005, secondo cui l'assicurazione deve essere estesa non a tutti gli insegnanti, giacché non possono essere compresi coloro che impartiscono agli alunni nozioni esclusivamente teoriche, ma solo a quegli insegnanti che sono soggetti, per la natura manuale della loro attività, a un rischio, non generico ma specifico, di infortunio sul lavoro.

Se dovessero verificarsi resistenze da parte delle segreterie delle scuole o da parte di sedi INAIL periferiche, siete invitati a contattare le nostre sedi provinciali.

Tutti gli altri insegnanti sono tutelati, in caso di incidente in servizio, ancora dalle antiche norme sull' "equo indennizzo" e, nei casi gravi, di "pensione privilegiata". Devono, nel termine perentorio di sei mesi, denunciare l'incidente ed essere poi sottoposti a visita presso la Commissione medica di verifica.

Tali procedure consentono di ottenere il rimborso delle spese mediche e, nei casi più gravi, un modesto indennizzo.

Speriamo che prima o poi qualche ricorso arrivi in sede di Corte Costituzionale e faccia giustizia di queste inique disparità.

Rino Di Meglio e Chiara Moimas



FORMAZIONE in anno di prova

C

h e
suc-
cede se un insegnante in anno di prova e formazione non riesce a frequentare il corso di formazione per motivi vari? Dovrà ripetere l'anno?



La risposta a questa domanda che ci viene spesso rivolta da parte dei neo-assunti in ruolo è contenuta nella **CM 267 del 10 settembre 1991** della quale riportiamo di seguito una parte del testo:

- *"Si conferma, altresì, la possibilità di discutere la relazione da parte di quei docenti che, pur avendo prestato il prescritto servizio minimo di 180 giorni, non abbiano potuto, per giustificati e documentati motivi, da segnalare al coordinatore del corso e da comprovarsi nella relazione finale relativa al corso medesimo, partecipare alle obbligatorie attività seminariarie, ovvero le abbiano potute frequentare solo parzialmente. Rientra in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, la fattispecie riguardante l'insegnante che, pur avendo prestato il servizio minimo di 180 giorni, sia impedita in tutto o in parte alla frequenza delle attività da astensione obbligatoria ex legge n. 1204/1971 (da documentare con attestazione di organi sanitari e, ove del caso, dai competenti ispettorati del lavoro).*

- *Nel caso inverso (docente che abbia frequentato regolarmente le attività seminariarie e che, tuttavia, per legittimo impedimento non abbia compiuto i 180 giorni di servizio minimo richiesto) la proroga della prova, ex art. 58, penultimo comma, del D.P.R. n. 417/1974, all'anno scolastico successivo non esigerà la ripetizione della partecipazione alle attività seminariarie.*

- *La discussione della relazione, infine, può essere rinviata all'anno successivo allorché il docente, in possesso dei prescritti requisiti di servizio e di partecipazione alle attività di formazione, sia legittimamente impedito solo al momento della discussione stessa."*

M.G.

Registrare per legittima difesa

Registrare, anche di nascosto, i colloqui e le riunioni cui si è presenti è un diritto: lo ha sancito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Pubblichiamo un articolo già apparso su SAM-Notizie alcuni anni fa, considerando l'utilità delle informazioni contenute e la richiesta di delucidazioni in merito all'argomento che perviene alle nostre sedi, riteniamo opportuno riproporlo all'attenzione.

Si sono rivolti al SAM-GILDA colleghi messi sotto accusa dai rispettivi Dirigenti, in un caso per aver registrato una riunione del Collegio dei docenti, in un altro per aver registrato i propri colloqui con i genitori.

L'uso del registratore fonico si era reso necessario, da parte dei docenti, quale strumento di auto-difesa per minacce ricevute in occasioni precedenti da parte del Dirigente e per insulti da parte dei genitori. Infatti tra le mura scolastiche, con la frequente ignavia di molti colleghi che non testimoniano in difesa delle vittime per timore di ritorsioni, si consumano talvolta veri e propri reati quali le minacce, le ingiurie, i tentativi di estorsione. (L'estorsione è un reato commesso da chi afferma: "se non fai questa cosa, ti farò questo...prenderò il tale provvedimento

to...").

Questi reati godono quasi sempre della totale impunità e sono frequentemente componenti del mobbing.

Siccome grande è l'ignoranza in materia di leggi sotto il radioso sole che

illumina le Scuole autonome, si è diffusa la convinzione errata che l'uso di un registratore sia qualcosa di illecito.

Un'idea totalmente sbagliata: le regi-

(Continua a pagina 6)



Sentenza n. 36747 del 24 settembre 2003

“Il presidio costituzionale del diritto alla segretezza delle comunicazioni non si estende anche ad un autonomo diritto alla riservatezza. Quest'ultima è tutelata costituzionalmente soltanto in via mediata, quale componente della libertà personale, vista nel suo aspetto di libertà morale, della libertà di domicilio, nel suo aspetto di diritto dell'individuo ad avere una propria sfera privata spazialmente delimitata, e della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione. In sostanza, la riservatezza è costituzionalmente garantita nei limiti in cui la stessa va ad incidere su alcuni diritti di libertà.

Immaginare che il Costituente abbia voluto imporre il silenzio indiscriminato su ogni comunicazione interpersonale è cosa contraria alla logica oltre che alla natura stessa degli uomini e tale realtà non poteva sfuggire al Costituente. La riservatezza può essere una virtù, ma non è sicuramente un obbligo assoluto, imposto addirittura da una norma costituzionale, immediatamente precettiva.”

“Ciò posto, deve escludersi che possa essere ricondotta nel concetto d'intercettazione la registrazione di un colloquio, svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi. Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio)”

Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti; in altre parole, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori. L'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234/1° c.p.p., che qualifica "documento" tutto ciò che rappresenta «fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo»; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce coi ricevere una legittimazione costituzionale”.

(Continua da pagina 5)

strazioni di colloqui, riunioni, anche all'insaputa degli altri presenti, sono perfettamente lecite ed equivalgono ad una presa di appunti scritti, non solo, la cosiddetta "registrazione fonica" costituisce valido elemento di prova davanti al Giudice.

Unica condizione, perchè la registrazione (anche segreta) non costituisca reato, è la presenza, nel colloquio o riunione, del soggetto che registra. Lo stesso discorso vale per le proprie te-

lefonate.

Ovviamente il contenuto della registrazione è soggetto agli eventuali divieti di divulgazione previsti dalle norme.

Il reato di "intercettazione" invece viene commesso da chi, estraneo alla conversazione, "capta", con strumenti idonei, comunicazioni o conversazioni altrui, vanificando le cautele ordinariamente poste a tutela del carattere riservato.


Siccome le leggi scrivono di solito su

ciò che è vietato, non su quello che è normalmente permesso, la definizione del concetto giuridico di intercettazione si è sviluppata attraverso una lunga serie di sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penali la quale si è pronunciata, in materia, ben nove volte. Più recente e chiarificatrice è la sentenza n. 36747 del 24 settembre 2003, di cui abbiamo riportato a pag. 5 alcuni passi veramente significativi.

Rino Di Meglio

Nuovo iter per chi vuol fare l'insegnante

E' in preparazione un nuovo



percorso per la formazione ed il reclutamento del personale docente. A gennaio si è tenuta infatti a Roma una giornata di studi organizzata dal CIDI, incontro a cui hanno partecipato sia gli esponenti della cultura che della politica e delle forze sindacali. Ora la caduta del governo potrebbe creare una nuova battuta d'arresto nel processo di costruzione dell'iter, ma quello che è stato prospettato vede un triennio universitario di base (per la formazione disciplinare) a cui verrà accorpato un biennio di specializzazione nella metodologia e didattica ed infine uno di praticantato. **Sei anni dunque di formazione** per raggiungere l'abilitazione. L'assunzione però avverrà a seguito di superamento di **pubblico concorso ordinario**, come previsto dalla finanziaria 2008, indetto a livello regionale con frequenza biennale, **aperto solo a quanti in possesso di abilitazione**, la cui validità sarà limitata all'arco di tempo presente tra una sessione e l'altra.

Coloro che non dovessero avere accesso al ruolo tramite concorso dovranno partecipare alla sessione successiva e così via. I concorsi saranno programmati sulla base dei posti effettivamente vacanti e questo dovrebbe rappresentare una garanzia per evitare la formazione di nuovo precariato. Nel corso dell'incontro si è molto insistito infatti sulla necessità di assorbire il precariato attuale prima di procedere a nuovi sistemi di reclutamento e soprattutto sul creare un sistema che non perpetui la piaga sociale che vorrebbe invece sanare.


E' stato posto uno stop alle sanatorie a favore della meritocrazia e degli inserimenti mirati, principi sui quali potremmo trovarci anche d'accordo purchè vengano date finalmente delle certezze.

A proposito di certezze e chiarezza, il decreto contenente queste indicazioni avrebbe potuto essere pronto per l'inizio dell'estate, ora la crisi politica introduce molti elementi di incertezza a riguardo.

Altro grande interrogativo a cui non è stata data una risposta chiara riguarda il destino delle SSIS: pare che continueranno ad esistere, supponiamo per coloro che hanno acquisito già la laurea con il vecchio ordinamento e vogliono abilitarsi per poter avere accesso ai concorsi.

Per risposte più precise dovremo attendere la nuova legislatura.

Michela Gallina



TUTTO DA RIFARE?

Le nomine in ruolo per l'anno

scolastico 2007/2008 hanno escluso da tale diritto gli insegnanti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento e che, pur abilitati con i corsi speciali indetti dal **Decreto Ministeriale 85/2005**, sono stati messi "in riserva" a seguito di Note Ministeriali successive al Decreto.

Il TAR del Lazio ha ora riconosciuto agli insegnanti ricorrenti, che hanno impugnato le suddette Note, l'**ingiusto danno**. Non soltanto: il TAR ha "annullato" tali atti e, in tal modo, ha esteso a **tutti** i docenti che si trovano in analoga situazione – e non soltanto ai ricorrenti – il diritto alla cancellazione della "riserva" e all'iscrizione a pieno titolo nelle Graduatorie.

La sentenza obbliga quindi l'Amministrazione scolastica a rimediare: tutti quelli che, tolta la riserva, si fossero trovati in posizione utile per la nomina in ruolo dovrebbero ora ottenere quantomeno la nomina giuridica; nel caso fossero impegnati in una supplenza annuale, potrebbero ottenere anche il superamento dell'anno di prova, per non essere penalizzati nella ricostruzione della carriera.

Soltanto chi non fosse impiegato in un lavoro potrebbe chiedere un risarcimento per il danno economico che è conseguito ad un atto illegittimo dell'Amministrazione scolastica.

Si spera che il Ministero non ricorra al Consiglio di Stato ed allunghi i tempi, imboccando una strada penalizzante per l'Amministrazione stessa, essendo l'illegittimo evidentissimo ed incontestabile.

Giuliana Bagliani

ISTRUZIONE e CAMPAGNA ELETTORALE

Le
camere
sono



sciolte, si va ad elezioni e quasi certamente anche nella sede ministeriale di viale Trastevere ci sarà il cambio della guardia. Il ministro in carica, però, prima di lasciare, è riuscito a farci un ultimo regalino, una piccolezza! Un semplice piano per tagliare 11.000 unità di personale tra docenti e ATA.

Doveva farlo per attuare la finanziaria: oramai lo abbiamo capito che siamo in troppi, che lavoriamo poco, che non siamo produttivi, che non siamo meritevoli, insomma, che siamo una palla al piede in fatto di bilancio statale e che l'unica soluzione sensata per risolvere il problema è quella di tagliare, tagliare e tagliare.

Oramai lo abbiamo capito, abbiamo anche capito che questo punto di vista rimane lo stesso, indipendentemente da chi sia a governarci.

Abbiamo anche capito che le azioni che i vari governi attuano nei confronti della scuola sono antitetiche a quanto sostenuto dai medesimi in campagna elettorale.

E adesso presupponiamo di doverci apprestare a sentire per l'ennesima volta gli stessi concetti espressi con enfasi nelle più disparate trasmissioni televisive che faranno da corollario alla campagna elettorale o a leggerli, messi nero su bianco dalla stampa.

Certamente si partirà dall'importanza della scuola, istituzione fondamentale per formare i futuri cittadini, si dirà che la scuola dovrà essere aiutata in ogni modo a superare le attuali difficoltà sociali che in essa si riversano, ma che in essa devono trovare la via della soluzione.

Si dirà che la scuola dovrà essere supportata per poter arginare quei fenomeni di degrado morale che attanagliano la società e che nella scuola devono trovare risoluzione.

La scuola va potenziata perché educazione ed istruzione siano ancora punti di partenza per una convivenza civile e base per lo sviluppo sociale.

E vanno riconsiderati ed incentivati i docenti che quotidianamente si misurano con una realtà difficile ed ostile.

Va rivalutata la professionalità di chi ha un compito tanto complesso e delicato come quello di formare le future personalità.

Si dirà che la scuola è al centro delle preoccupazioni e che si farà ogni sforzo possibile per renderla un luogo accattivante per allievi e per docenti.

Ecco, noi vorremmo essere esentati dall'ascoltare, per l'ennesima volta, propositi che poi non vengono attuati, vorremmo che si evitasse di parlare (lasciando che rimangano parole) di adeguamento di stipendi perché viviamo costantemente con i contratti scaduti e siamo tra chi fatica ad arrivare a fine mese.

Un suggerimento a chi sta scaldando i motori per presentare programmi convincenti: si eviti di parlare di centralità della persona e di insegnamento individualizzato se poi si pensa di eliminare 10.000 o 20.000 insegnanti ese ci devono essere promesse....che siano mantenute.

Chiara Moimas

Disoccupazione con requisiti ridotti

A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

- ❑ nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
- ❑ risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

QUANTO SPETTA

L'importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all'Inps (su modulo DS21) **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Da ricordare

Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili e richieste dal modulo stesso, come previsto dall'articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

Alla domanda devono essere allegati:

- la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;
- la richiesta di detrazioni d'imposta.

I moduli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso gli uffici Inps, anche sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- ❑ con assegno circolare;
- ❑ con bonifico bancario o postale;
- ❑ allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.



Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Prova e formazione

Salve,
sono un'insegnante entrata nel ruolo per l'insegnamento della religione cattolica lo scorso anno e quest'anno nominata in ruolo su posto comune tramite Concorso Ordinario. Vorrei sapere se quest'anno, oltre alla prova, devo ripetere anche la formazione, il mio dirigente ha detto di no ma volevo avere una conferma precisa.

Grazie

Elisabetta C.

*Cara Elisabetta, il tuo dirigente ti ha dato un'informazione corretta, infatti in base alla nota del 3 febbraio 2006 avente per oggetto: **Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente ed educativo - Anno scolastico 2005-2006**, troviamo la seguente informazione: "l'obbligo della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta.". Siccome la nota non pone delle restrizioni per tipologie di ruolo, noi diamo l'interpretazione più estesa. Pertanto quest'anno dovrai rifare la prova: produrre la tesina e discuterla davanti al Comitato di valutazione, svolgere almeno 180 giorni di servizio, ma sarai esentata dal corso di formazione.*

Ruolo IRC

Sono un'insegnante approdata al ruolo di posto comune nella primaria

quest'anno ma lo scorso anno avevo ottenuto il ruolo come insegnante di religione. Ora che mi accingo a compilare la domanda di trasferimento in quanto di nuovo "neo-assunta" in ruolo, non so come classificare l'anno svolto nel ruolo di religione: è un anno di ruolo a tutti gli effetti, è di pre-ruolo? Vi ringrazio per una vostra sollecita delucidazione.

Cinzia M.

Cara Cinzia, una circolare ministeriale chiarisce che il ruolo di religione è un servizio riconoscibile ai fini della carriera, pertanto nella domanda di trasferimento dovrai elencarlo fra i servizi pre-ruolo avendo solo cura di indicarlo al punto 3 lettera c dell'allegato D: "di aver prestato servizio in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza".

Inidoneità temporanea

Sono un'insegnante della primaria con contratto a tempo indeterminato, dichiarata, in seguito a visita medico-collegiale, "temporaneamente inidonea all'insegnamento per motivi di salute".

Vorrei sapere quali conseguenze avrà questo periodo ai fini dello stipendio e dei contributi.

Grazie

Graziella P.

Cara Graziella, l'inidoneità temporanea, nel caso tu

non abbia ritenuto opportuno richiedere l'utilizzazione in altri compiti, non produce nessun effetto ai fini di stipendio, carriera e previdenza a meno che il periodo di assenza si protragga a lungo e allora, come per la malattia, se supera i 9 mesi e poi i dodici, sarai soggetta a riduzione dello stipendio (come da art.: 17 CCNL 2006-2009). Nel periodo di malattia così certificata non corre l'obbligo di reperibilità per visita fiscale.

Trasferimento

Sono un'insegnante di scuola primaria in anno di prova e alle prese con la domanda di trasferimento.

Avendo io prestato servizio precedentemente anche nella scuola dell'infanzia (comunale) e nella scuola media statale, posso indicare questi periodi fra quelli pre-ruolo?

Grazie per una risposta veloce.

Marina Z.

Cara Marina, per quel che riguarda il servizio svolto alla scuola dell'infanzia comunale, può esserti considerato valido solo se la scuola era autorizzata dal Provveditore o dopo il settembre 2000 se era paritaria.

Invece viene sicuramente riconosciuto il servizio svolto presso la scuola secondaria di primo grado statale sempre che, nell'arco di quell'anno scolastico, tu abbia lavorato per almeno 180 giorni anche cumulabili fra gradi diversi di scuola.